



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 15-06-21 Numero 10

**Oggetto:** Ricognizione e classificazione delle strade di uso pubblico ricadenti all'interno del territorio del comune di Civitella del Tronto. Revisione, aggiornamento ed approvazione dell'elenco delle strade ad uso pubblico.

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 11:26, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Presente in videoconferenza	MARCELLINI GABRIELE	Presente in videoconferenza
DE DOMINICIS RICCARDO	Presente in videoconferenza	SPECA STEFANO	Presente in videoconferenza
D'ALESSIO BARBARA	Presente in videoconferenza	DI CARLO ALBERTO	Presente in videoconferenza
De Gregoris Cinzia	Presente in videoconferenza	MARCOZZI STEFANO	Presente in videoconferenza
DI LORENZO GENNARINO	Presente in videoconferenza	Di Giacomo Piergiuseppe	Presente in videoconferenza
TULINI MARIO	Presente in videoconferenza	Di Giacomo Domenica	Assente
Cristofari Jacopo	Assente		
Assegnati 13		Presenti n. 11	
In carica 13		Assenti n. 2	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
-------------------	--------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco dà la parola all'Ass. Di Lorenzo, il quale illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Ricognizione e classificazione delle strade di uso pubblico ricadenti all'interno del territorio del comune di Civitella del Tronto. Revisione, aggiornamento ed approvazione dell'elenco delle strade ad uso pubblico" e, su richiesta della Cons. De Gregoris, fornisce ulteriori dettagli in merito alla strada principale coinvolta nel provvedimento.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

## Il Consiglio Comunale

### PREMESSO

- che nel territorio comunale di Civitella del Tronto esistono numerosi casi in cui aree intestate catastalmente a soggetti privati sono, da oltre venti anni, destinate a strada ad "uso pubblico";
- che il Comune di Civitella del Tronto intende riconoscere l'uso pubblico di tali aree, poiché le stesse sono oggetto di manutenzione da parte del Comune, e soggette al transito veicolare e pedonale dei cittadini;
- che si è rilevata la necessità di procedere ad aggiornare il piano di classificazione delle strade del comune di Civitella del Tronto secondo quanto previsto dal D.lgs 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. in quanto risulta opportuno classificare le strade medesime o porzioni di queste, a seguito delle mutate caratteristiche dei tracciati e di classificazione dettati dalle normativa sopra citata e che le precedenti rilevazioni risalivano agli anni 1948 e successivamente agli aggiornamenti eseguiti dall'agenzia del territorio nelle verificazioni periodiche;
- che la toponomastica del comune di Civitella del Tronto si compone di strade ricadenti nel territorio amministrativo già classificate con precedenti dispositivi e di tratti di strada ricadenti su aree di proprietà privata diventate parte integrante della rete urbana ed extraurbana del traffico pedonale e veicolare, ove si è costituito giuridicamente il diritto di uso pubblico

### VISTI:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248 e in particolare il disposto all'art. 19 del titolo II – delle strade ordinarie, sezione III che recita *"Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitù pubblica sono vicinali. Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorità comunali"*.
- l'art. 15 del D.L.Gt. 1 settembre 1918, n.1446, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473 e in particolare il disposto all'art. 15 che prevede: *"1. Le funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali sono esercitate dal Sindaco a cui spetta ordinare che siano rimossi gli impedimenti all'uso delle strade e all'esecuzione delle opere definitivamente approvate e che siano ridotte nel pristino stato le cose abusivamente alterate. 2. Per le strade soggette a uso pubblico, il sindaco dispone l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati, quando vi sia urgenza, o non si adempia entro il termine prefisso agli ordini ricevuti. La nota di spesa è resa esecutiva dal prefetto, sentiti gli interessati, ed è riscossa nelle forme e con i privilegi fiscali. Sono altresì applicabili per queste strade gli artt. 374 e 377 della legge sulle opere pubbliche"*;

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, che all’art. 2, comma 6, lett. D. secondo periodo, dispone che *“Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali”*;
- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, che all’art. 14, comma 4, prevede che: *“per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7, i poteri dell’ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune”*;
- l’art. 823 c.c. e l’art. 825 c.c. sulla tutela amministrativa a difesa dei diritti reali immobiliari spettanti al comune, pur appartenenti ad altri soggetti;

#### **CONSIDERATO**

- che i tratti di strada come rappresentati ed evidenziati nelle planimetrie allegate (*All. A mappa CTR. all. A1 mappa catastale*) risultano oggettivamente ed effettivamente in uso pubblico da tempo e comunque oltre il ventennio;
- che le strade in oggetto, sia esse comunali o vicinali, fanno parte del sistema viario comunale e, in alcuni casi, alcuni tratti hanno funzione di raccordo su altre vie pubbliche;
- che l’Amministrazione comunale, nei tratti di strada indicati, proprio in virtù della loro funzione nel sistema viario comunale e della sua permanente apertura in favore di tutti i cittadini, ha realizzato nel tempo una serie di interventi di interesse pubblico, quali ad esempio la pulizia, l’eliminazione di frane, le sistemazioni della sede viaria con ricarichi;

#### **PRESO ATTO**

- che delle numerose dichiarazioni rese agli amministratori comunali dai cittadini residenti, i quali attestano il pubblico transito protrattosi per periodo ultraventennale, pacifico, continuo, e non clandestino e che tale passaggio risulta agli stessi esercitato, altresì, da pluralità indifferenziata di cittadini in genere;

#### **RICHIAMATE:**

- la sentenza del Cons. Stato Sez. IV, 10/10/2018, n. 5820, *“Ai fini della qualificazione di una strada come vicinale pubblica, occorre avere riguardo alla sua concreta idoneità a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile. Qualora difetti l'iscrizione della strada nell'elenco delle strade vicinali di uso pubblico (iscrizione costituente presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria, dell'esistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività), è l'Amministrazione che ha l'onere di accertare, con rigorosa istruttoria, la sussistenza dei sopra indicati requisiti.”*;
- la sentenza del (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 06/11/2017, n. 5159: *“Ai fini della qualificazione di una strada come "vicinale e pubblica" occorre avere riguardo alle sue condizioni effettive, in quanto una strada può rientrare in tale categoria solo a determinate condizioni ovvero qualora rilevino il passaggio esercitato da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via, e un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile dalla destinazione della strada ad uso pubblico discende poi l'applicazione della disciplina stradale”*;
- la sentenza del T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 19/07/2017, n. 937: *“Sussiste una servitù di uso pubblico quando una strada vicinale può essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi”*

### **CONSIDERATO**

- che l'esistenza di una limitata porzione privata di via non impedisce la natura complessivamente pubblica della strada e soprattutto non vale a escludere o mettere in discussione l'utilizzazione a un uso pubblico indiscriminato della strada stessa;

### **ATTESO**

- che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, costituisce strada pubblica quel tratto viario avente finalità di collegamento, con funzione di raccordo o sbocco su pubbliche vie ( Cass. Civ., Sez. II, 7 aprile 2000 n.4345; idem, 28 novembre 1988 n.6412) nonché l'essere destinata al transito di un numero indifferenziato di persone (Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2010 n.8624). In particolare, sotto quest'ultimo aspetto, un'area privata può ritenersi assoggettata a uso pubblico di passaggio quando l'uso avvenga a opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives* , ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale , e non *uti singuli* ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012 n.728).

### **RITENUTO:**

- che sussista da tempo il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone poiché la strada in questione collega nuclei abitati, così soddisfacendo il requisito della sua permanente destinazione atta a rispondere a esigenze collettive d'interesse generale;
- che sussista un titolo valido a riconoscere il diritto d'uso pubblico che si è irrimediabilmente costituito mediante protrazione continuativa, pacifica e ininterrotta dell'uso stesso da quando è stata realizzata la strada, nell'anno 1978;

Con voti n. 11 favorevoli, contrari nessuno, astenuti astenuto, su n. 11 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

#### **DI RICONOSCERE,**

per le motivazioni espresse in premessa, la CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE STRADE D'USO PUBBLICO dei tratti viari riportate e meglio identificate nelle planimetrie allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto (*All. A mappa CTR. all. A1 mappa catastale*), ivi incluse le porzioni di strada ricadenti su aree di proprietà privata ma che presentano continuità con le strade già facenti parte del demanio comunale

#### **DI DARE ATTO:**

- che la classificazione amministrativa di cui al superiore riconoscimento, non costituisce titolo idoneo ad attribuire carattere demaniale alle strade individuate essendo atto dichiarativo e non costitutivo dell'uso pubblico ma che ad ogni modo, rappresenta "una presunzione *iuris tantum* di uso pubblico";
- che gli elenchi delle strade ad uso pubblico del Comune di Civitella del Tronto hanno la funzione di determinare la competenza passiva della spesa di manutenzione, nonché le regole di polizia stradale;

- che il presente provvedimento di classificazione è indipendente da altri atti o fatti (espropriazione, usucapione, convenzione, ecc.) e non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alle proprietà del suolo e connesse al regime giuridico della stessa.
- Che il presente provvedimento non comporta l'iscrizione negli elenchi delle strade comunali dei tratti ricadenti su aree di proprietà privata

#### **DI AVERE**

- la titolarità alla gestione della rete viaria oggetto di intervento per la durata dei lavori previsti e per tutto il periodo di impegno (periodo di 5 anni dalla data del pagamento dello SFL ...)"

#### **DI STABILIRE**

- che la classificazione amministrativa come deliberata con il presente atto avrà efficacia dalla data di esecutività della presente deliberazione;

#### **DI INCARICARE**

- il Responsabile dell'Area LL.PP Servizi e Patrimonio, al rilascio dei pareri tecnici in ordine all'uso delle strade ai fini gestionali del demanio stradale, nonché alla predisposizione delle modalità operative delle procedure necessarie per gli accorpamenti al demanio stradale del Comune di Civitella del Tronto delle strade private d'uso pubblico sia in ambito urbano che in ambito extraurbano secondo le procedure più appropriate

Il Consiglio Comunale successivamente, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
DI PIETRO CRISTINA

Il Segretario Comunale  
Dott. Giampaolo Paolucci